



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. ...144... DEL ...22 MAG. 2020

OGGETTO: POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”; Sub-Azione B “Settore Commercio” - DGR 623/2019 “Bando per l’erogazione di contributi alle imprese aggregate del settore commercio”. Disposizioni attuative della DGR n. 529/2020, relative alla proroga dei termini di realizzazione e rendicontazione dei progetti e alla modifica delle disposizioni del bando, in risposta all’emergenza COVID-19.

NOTE PER LA TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si adottano le disposizioni attuative relative alla proroga dei termini di realizzazione e rendicontazione dei progetti e alla modifica delle disposizioni del bando approvato con DGR 623/2019, così come autorizzate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 529 del 28 aprile 2020, per effetto dell’emergenza sanitaria da diffusione del virus COVID-19.

IL DIRETTORE

DELLA DIREZIONE INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO E SERVIZI

PREMESSO che con Decisione C (2015) 5903 final del 17 agosto 2015, la Commissione europea ha approvato il POR FESR 2014-2020 e la Giunta regionale ne ha preso atto con deliberazione n. 1148 del 1 settembre 2015. Il Programma è stato successivamente modificato con Decisione C (2018) 4873 final 19 luglio 2018 e con Decisione C (2019) 4061 final del 5 giugno 2019.

che, con provvedimento n. 623 del 14 maggio 2019, la Giunta regionale ha approvato il Bando per l’erogazione di contributi alle imprese aggregate del settore commercio, avvalendosi delle disponibilità di cui al Programma Operativo Regionale 2014-2020, parte FESR, Asse 3, Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”; Sub-Azione B “Settore commercio”;

che con Decreto del Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi n. 412 del 22 novembre 2019, successivamente rettificato con Decreto del Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi n. 441 del 13 dicembre 2019, è stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi nonché l’elenco dei progetti non ammissibili;

che, con deliberazione n. 165 del 14 febbraio 2020, la Giunta regionale ha incrementato di 3.000.000,00 di euro la dotazione finanziaria del bando ed autorizzato il Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi a procedere allo scorrimento della graduatoria approvata con Decreto del Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi n. 412 del 22 novembre 2019 e al finanziamento dei progetti già ammessi a seguito di positiva istruttoria;

che al fine di consentire la realizzazione degli interventi presentati dalle imprese finanziate dal suddetto provvedimento, la citata deliberazione della Giunta regionale n. 165/2020 ha fissato il termine ultimo di conclusione del progetto al 15 marzo 2021 e quello di rendicontazione dello stesso al 31 marzo 2021;

che con Decreto del Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi n. 25 del 21 febbraio 2020 si è proceduto allo scorrimento della graduatoria approvata con Decreto del Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi n. 412 del 22 novembre 2019, nonché al finanziamento dei progetti già ammessi a seguito di positiva istruttoria, fino al massimo delle risorse disponibili pari ad euro 3.000.000,00;

CONSIDERATO che, con Deliberazione n. 435 del 7 aprile 2020, la Giunta regionale ha autorizzato l'adozione da parte dei direttori di direzione, sentito il direttore di Area, di atti, motivati dall'emergenza "Covid-19", di proroga o di riapertura di termini fissati discrezionalmente dall'Amministrazione regionale per bandi, avvisi e quant'altro afferenti l'erogazione di contributi e provvidenze da parte della Regione con riferimento ad una molteplicità di soggetti non identificati o identificabili;

che, in considerazione della citata Deliberazione di Giunta regionale 435/2020 e delle numerose istanze pervenute dai beneficiari con riferimento alle oggettive difficoltà del rispetto dei termini procedurali durante l'emergenza epidemiologica in corso, l'Autorità di Gestione del Programma, sentite le Strutture Regionali per l'Attuazione, ha ritenuto necessario, nell'ambito di alcuni bandi, prevedere la riprogrammazione dei termini di presentazione delle domande di pagamento, di fine progetto, eliminare le riduzioni previste nel caso di rendicontazioni inferiori al contributo concesso, facilitare la compensazione delle spese previste garantendo, tuttavia, il perseguimento delle finalità dei bandi e dei risultati progettuali, nonché, per assicurare il necessario flusso di liquidità e contenere il danno economico, la facoltà per i beneficiari di richiedere una quota sia a titolo di anticipo che di acconto sul contributo concesso;

PRESO ATTO che, con deliberazione di Giunta regionale n. 529 del 28 aprile 2020 è stato pertanto autorizzata la proroga dei termini e la modifica delle disposizioni nell'ambito dei bandi del POR FESR 2014-2020 e sono stati incaricati i Direttori responsabili delle SRA, ciascuno per i bandi di propria competenza, per l'aggiornamento e la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, alla sezione "*Bandi, avvisi e concorsi*", della versione consolidata dei bandi e dei rispettivi Allegati per effetto delle modifiche approvate con il suddetto provvedimento.

DATO ATTO di quanto suddetto, si ritiene pertanto necessario l'aggiornamento delle disposizioni contenute nei sottoelencati articoli di cui all'Allegato A al bando per l'erogazione di contributi alle imprese aggregate del settore commercio - POR FESR 2014-2020, Asse 3, Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale"; Sub-Azione B "Settore Commercio", approvato con DGR n. 623 del 14 maggio 2019:

- **Art. 17 - Realizzazione e modifica dei progetti**
 - comma 1 "I progetti dovranno essere conclusi entro il termine perentorio del 30 aprile 2021";
 - comma 2 "Durante il periodo di realizzazione dell'investimento, sono consentite, rispetto al progetto approvato, variazioni dei costi di competenza di ciascun partner, nella misura massima del 30% del costo totale del progetto e soltanto per una volta. Si specifica che le variazioni finanziarie sono consentite fermo restando il rispetto delle soglie stabilite all'art. 9".
- **Art. 18 - Rendicontazione ed erogazione del sostegno**
 - comma 1 "La rendicontazione delle spese sostenute e la domanda di erogazione del contributo, la cui valutazione è in carico alla Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi - U. O. Commercio e Servizi, deve essere firmata digitalmente dal Capofila o da un

procuratore munito di procura speciale per la presentazione della domanda di erogazione del contributo e presentata dal Capofila esclusivamente on-line tramite il Sistema SIU”.

“Sono previste le seguenti modalità di erogazione del sostegno”:

- a) **Anticipo.** “Il Capofila potrà richiedere, entro il 5 gennaio 2021, l’erogazione a titolo di anticipo di una quota fino al 40% del contributo concesso. La richiesta di anticipo è subordinata alla stipula di idonea polizza fideiussoria redatta secondo lo schema di cui all’**Allegato A**, approvato con il presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. L’originale della polizza fideiussoria dovrà essere consegnata a mano o spedito tramite posta raccomandata A.R. a Regione del Veneto - Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi – U.O. Commercio e Servizi, Fondamenta Santa Lucia n. 23, 30121 Venezia. Lo svincolo della polizza fideiussoria avverrà contestualmente alla liquidazione della domanda di saldo”.
- b) **Acconto.** “Il Capofila potrà richiedere, entro i tre mesi antecedenti la conclusione dell’intervento, l’erogazione a titolo di acconto, di un importo minimo pari al 30% del contributo concesso, a fronte della rendicontazione di spese sostenute per un ammontare sufficiente a raggiungere tale percentuale, secondo il dettaglio delle spese ammesse a finanziamento.
Qualora sia stata pagata la quota di anticipo del 40% del sostegno tale quota può essere cumulata con gli importi oggetto dell’acconto fino a concorrere all’80% del sostegno concesso.
- c) **Saldo.** “Il Capofila al termine di conclusione del progetto ed entro il 17 maggio 2021, deve presentare la richiesta di erogazione del saldo.
- comma 4 “E’ consentita una riduzione massima del 50% (cinquanta per cento) tra la spesa approvata nei rendiconti e la spesa ammessa in sede di concessione del sostegno. Oltre la riduzione del 50% è disposta la revoca totale del sostegno. È altresì disposta la revoca totale del sostegno se l’ammontare complessivo di spesa approvata nei rendiconti risulta inferiore alla soglia minima definita all’art. 9”.
- **Art. 21 - Rinuncia, decadenza e revoca del sostegno**
- comma 3, lett. b) “Mancata conclusione del progetto ammesso al finanziamento entro il termine perentorio del 30 aprile 2021 (nel caso in cui venga sostenuta spesa oltre tale termine, verrà applicata una riduzione pari all’1% del contributo spettante per quella spesa per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 15 giorni);
 - comma 3, lett. d) “Mancata presentazione della domanda di erogazione del saldo del contributo entro il 17 maggio 2021(fatto salvo quanto previsto dal comma 4 lettera c);
 - comma 4, lett. a) “**Abrogato**”.

VISTI

la Decisione C (2015) 5903 final del 17 agosto 2015 con la quale è stato approvato il Programma Operativo Regionale – Parte FESR relativo alla programmazione 2014 – 2020 – Asse 3. Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”; Sub-Azione B “Settore commercio”;

VISTE

le Decisioni C (2018) 4873 final del 19 luglio 2018 e 4061 final del 5 giugno 2019;
le deliberazioni di Giunta regionale n. 623 del 14 maggio 2019, n. 165 del 14 febbraio 2020, n. 435 del 7 aprile 2020, n. 529 del 28 aprile 2020;

VISTI

i propri Decreti nn. 412 del 22 novembre 2019, 441 del 13 dicembre 2019, 25 del 21 febbraio 2020;

DECRETA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di aggiornare le disposizioni contenute nei sottoelencati articoli di cui all'Allegato A al bando per l'erogazione di contributi alle imprese aggregate del settore commercio - POR FESR 2014-2020, Asse 3, Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale"; Sub-Azione B "Settore Commercio", approvato con DGR n. 623 del 14 maggio 2019:

- **Art. 17 - Realizzazione e modifica dei progetti**

- comma 1 "I progetti dovranno essere conclusi entro il termine perentorio del 30 aprile 2021";
- comma 2 "Durante il periodo di realizzazione dell'investimento, sono consentite, rispetto al progetto approvato, variazioni dei costi di competenza di ciascun partner, nella misura massima del 30% del costo totale del progetto e soltanto per una volta. Si specifica che le variazioni finanziarie sono consentite fermo restando il rispetto delle soglie stabilite all'art. 9".

- **Art. 18 - Rendicontazione ed erogazione del sostegno**

- comma 1 "La rendicontazione delle spese sostenute e la domanda di erogazione del contributo, la cui valutazione è in carico alla Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi - U. O. Commercio e Servizi, deve essere firmata digitalmente dal Capofila o da un procuratore munito di procura speciale per la presentazione della domanda di erogazione del contributo e presentata dal Capofila esclusivamente on-line tramite il Sistema SIU".

"Sono previste le seguenti modalità di erogazione del sostegno":

- a) **Anticipo.** "Il Capofila potrà richiedere, entro il 5 gennaio 2021, l'erogazione a titolo di anticipo di una quota fino al 40% del contributo concesso. La richiesta di anticipo è subordinata alla stipula di idonea polizza fideiussoria redatta secondo lo schema (Allegato A) approvato con il presente provvedimento. L'originale della polizza fideiussoria dovrà essere consegnata a mano o spedito tramite posta raccomandata A.R. a Regione del Veneto - Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi - U.O. Commercio e Servizi, Fondamenta Santa Lucia n. 23, 30121 Venezia. Lo svincolo della polizza fideiussoria avverrà contestualmente alla liquidazione della domanda di saldo".
- b) **Acconto.** "Il Capofila potrà richiedere, entro i tre mesi antecedenti la conclusione dell'intervento, l'erogazione a titolo di acconto, di un importo minimo pari al 30% del contributo concesso, a fronte della rendicontazione di spese sostenute per un ammontare sufficiente a raggiungere tale percentuale, secondo il dettaglio delle spese ammesse a finanziamento.
Qualora sia stata pagata la quota di anticipo del 40% del sostegno tale quota può essere cumulata con gli importi oggetto dell'acconto fino a concorrere all'80% del sostegno concesso.
- c) **Saldo.** "Il Capofila al termine di conclusione del progetto ed entro il 17 maggio 2021, deve presentare la richiesta di erogazione del saldo.

- comma 4 "E' consentita una riduzione massima del 50% (cinquanta per cento) tra la spesa approvata nei rendiconti e la spesa ammessa in sede di concessione del sostegno. Oltre la riduzione del 50% è disposta la revoca totale del sostegno. È altresì disposta la revoca totale del sostegno se l'ammontare complessivo di spesa approvata nei rendiconti risulta inferiore alla soglia minima definita all'art. 9".

- **Art. 21 - Rinuncia, decadenza e revoca del sostegno**

- comma 3, lett. b) "Mancata conclusione del progetto ammesso al finanziamento entro il termine perentorio del 30 aprile 2021 (nel caso in cui venga sostenuta spesa oltre tale termine, verrà applicata una riduzione pari all'1% del contributo spettante per quella spesa per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 15 giorni);
- comma 3, lett. d) "Mancata presentazione della domanda di erogazione del saldo del contributo entro il 17 maggio 2021 (fatto salvo quanto previsto dal comma 4 lettera c);
- comma 4, lett. a) "**Abrogato**".

3. di approvare lo schema di polizza fideiussoria (**Allegato A**), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione in forma integrale e sul sito Internet regionale.

U.O. Commercio e Servizi
Il Direttore
Dott.ssa Luisa Luise

Luisa Luise



Avv. Giorgia Vidotti



SCHEMA DI POLIZZA FIDEIUSSORIA

PREMESSO CHE

- L'impresa beneficiaria.....(in seguito indicata per brevità anche il "**Contraente**") con sede legale in C.F. partita IVA ha presentato una domanda finalizzata all'ottenimento delle agevolazioni previste dal Bando per l'erogazione di contributi alle imprese aggregate del settore commercio in attuazione del POR FESR 2014-2020 – AZIONE 3.1.1 SUB. B), approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 623 del 14 maggio 2019;
- a valere sulla sopra citata linea di intervento, al **Contraente** con il decreto del Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi n.del....., è stata concessa un'agevolazione pari ad euro, a fronte di un investimento ammesso pari ad euro.....;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 529 del 28 aprile 2020 è stata introdotta la possibilità di erogare all'impresa beneficiaria, che ne faccia richiesta, un'anticipazione fino al 40% dell'ammontare del contributo concesso, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa, a garanzia della restituzione della stessa somma da erogare;
- con Decreto del Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi n.del....., è stato approvato lo schema di garanzia fideiussoria utilizzabile ai fini della richiesta di erogazione dell'anticipo dell'agevolazione concessa al beneficiario;
- il **Contraente** ha richiesto il pagamento, a titolo di anticipo, dell'importo di Euro _____ (_____), corrispondente% del contributo concesso con il sopra citato decreto del Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi n.del.....;

TUTTO CIO' PREMESSO

che forma parte integrante del presente atto

La sottoscritta¹.....(Società-Compagnia Assicuratrice / Banca / Intermediario finanziario iscritto all'Albo ex art. 106 T.U.B. della Banca d'Italia, c.d. "Albo Unico"); in seguito denominata "**Fideiussore**", iscritta nel registro delle imprese di _____ al n. _____, con sede legale in _____, a mezzo del sottoscritto _____, nella sua qualità di _____, dichiara di costituirsi con il presente atto "**Fideiussore**" nell'interesse della "**Contraente**" _____ (nome impresa beneficiaria) e a favore della Regione del Veneto per la restituzione dell'anticipo di cui in premessa, per l'importo di Euro _____ (_____) (corrispondente all'importo dell'anticipo), aumentato degli interessi calcolati in ragione del tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) vigente alla data del provvedimento di decadenza, maggiorati di due punti percentuali, così come previsto dall'art. 11 della Legge regionale del Veneto n. 5/2000, decorrenti dalla data di emissione del mandato di pagamento dell'anticipo fino alla data dell'effettivo rimborso, alle condizioni di seguito specificate.

CONDIZIONI GENERALI DELLA GARANZIA

1. Il **Fideiussore**, rappresentato come sopra, garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente alla Regione del Veneto la restituzione della somma di Euro _____ (_____) erogata a titolo di anticipazione del contributo al **Contraente**, aumentata degli interessi calcolati in ragione del tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) vigente alla data del provvedimento di decadenza, maggiorati

¹ Indicare il soggetto che presta la garanzia e la sua configurazione giuridica: banca, società di assicurazione, società finanziaria (società iscritta all'elenco speciale, ex art. 107, del D.Lgs n. 385/1993, presso la Banca d'Italia).



del 2%, così come previsto dall'art. 11 della Legge regionale del Veneto (L.R.) n. 5/2000, decorrenti dalla data di emissione del mandato di pagamento dell'anticipo fino alla data dell'effettivo rimborso;

2. Il **Fideiussore** si obbliga, incondizionatamente ed irrevocabilmente, ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta senza oneri di motivazione o prova da parte della Regione del Veneto di quanto verrà indicato come dovuto per la quota di capitale, aumentata degli interessi calcolati in ragione del tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) vigente alla data del provvedimento di decadenza, maggiorati del 2%, così come previsto dall'art. 11 della LR n. 5/2000, e decorrenti dalla data di emissione dei mandati di pagamento dell'anticipo fino alla data dell'effettivo rimborso.
Il **Fideiussore** si impegna a pagare la somma sopra specificata, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della richiesta scritta della Regione del Veneto, effettuando il versamento secondo le modalità ivi indicate;
3. Il **Fideiussore** rinuncia sin d'ora formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile, valendo ed intendendo restare obbligata in solido con il **Contraente** e rinuncia sin d'ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del Codice Civile, nonché ad ogni altra possibile eccezione;
4. La presente garanzia fideiussoria ha durata pari al periodo dell'intervento autorizzato, maggiorato di ulteriori 6 (sei) mesi e pertanto, il termine è fissato al _____ (*durata base*). Qualora entro trenta giorni dalla predetta scadenza non sia pervenuta al **Fideiussore** da parte della Regione del Veneto la comunicazione di svincolo, la garanzia si intende automaticamente prorogata per ulteriori 6 (sei) mesi. Decorsi i suddetti termini o sei mesi dalla data del pagamento integrale del saldo, qualora intervenuto precedentemente, la garanzia cessa automaticamente purché all'interno di tale periodo non siano stati avviati da parte della Regione del Veneto procedimenti di recupero nei confronti del beneficiario o di escussione verso il **Fideiussore**;
5. Il **Fideiussore** prende atto che la polizza fideiussoria verrà restituita con il decreto di approvazione del rendiconto di spesa, nella misura in cui dallo stesso decreto non emergano obblighi di restituzione a carico del beneficiario. In tal caso la Regione richiederà al beneficiario, in solido con il suo fideiussore, la restituzione dell'importo, maggiorato degli interessi legali e la polizza sarà restituita solo dopo l'avvenuta effettiva restituzione di quanto dovuto;
6. La garanzia fideiussoria si intenderà tacitamente accettata dalla Regione del Veneto qualora nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di consegna non venga comunicato al **Fideiussore** che la garanzia fideiussoria non è ritenuta valida;
7. L'escussione parziale della garanzia fideiussoria non determina l'estinzione della garanzia stessa nei confronti della Regione, per l'importo garantito residuo, se non per svincolo e restituzione da parte della Regione;
8. Il **Fideiussore** conviene ed accetta che, in caso di controversia giudiziale, il foro competente sia esclusivamente quello dove ha sede l'Amministrazione Regionale.

Luogo e data

Il contraente

Il fideiussore
